



ORDINANZA n.7

Campertogno Li 13/07/2026

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI**IL SINDACO**

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n.DD 1300/A1821A/2026 del 05/07/2026 pervenuta al Prot.n.1608 della Regione Piemonte di dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire dal giorno 8 Luglio 2026;

Visti i dispositivi legislativi e normativi vigenti ed in particolare;

Vista la Legge 21/11/2000 n.353 in particolare l'art.3 comma 3 lett.f) e l'art.10 comma 5;

Vista la L.R. n.15/2018 la quale prevede:
all'articolo 10:

comma 7. "Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. "Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all'articolo 13 :

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

la reale ed effettiva situazione dei boschi e dei terreni ricoperti di foglie e vegetazione;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VIETA

ACCENSIONE DI QUALSIASI FUOCO SIA NEL TERRENO BOSCHIVO CHE NELLE SUPERFICI PRATIVE COLTIVATE, PRATI DEI GIARDINI PRIVATI ENTRO UNA DISTANZA DI CENTO METRI DAI TERRENI BOSCATI, ARBUSTIVI E PASCOLIVI.

PRECISA

Che i trasgressori saranno puniti e sanzionati ai sensi di Legge;

La presente ORDINANZA è in vigore sino a successiva revoca, fino alla cessazione dello stato di massima pericolosità che sarà stabilita al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

Il SINDACO
Dr.ssa Miriam Giubertoni

